
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Regolamento prova finale

Approvato con delibera CICS in Ingegneria Gestionale del 26/02/2021

Il presente regolamento rispetta quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo n. 341/2019 e del D.R. 1810/2018

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

In coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studi, la prova finale ha l'obiettivo di accertare le capacità dello studente di operare una sintesi o un approfondimento di tematiche inerenti il Corso di Laurea, attraverso la stesura di un breve elaborato scritto e l'esposizione dello stesso alla Commissione di Laurea.

Ai sensi dell'art.23 e dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, i singoli corsi di studio definiscono il calendario delle prove finali, d'intesa con il Dipartimento di riferimento, all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo, e stabiliscono almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi ad eccezione dei CFU assegnati alla prova finale entro i tempi stabiliti nel Calendario Didattico di Ateneo.

Art.2 Modalità di accesso alla prova finale

Su invito del Coordinatore del CICS, i Docenti afferenti al Corso di Laurea, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno accademico, comunicano al Coordinatore almeno 3 temi per lo svolgimento dell'elaborato breve per i quali si propongono come relatori. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio. Nel corso dell'anno potranno essere assegnati, in accordo o su sollecitazione degli studenti, temi diversi da quelli contenuti nell'elenco.

Lo studente deve sottoporre all'approvazione del CICS l'argomento dell'elaborato, concordato con un docente (Professore o Ricercatore) che svolge la funzione di relatore, almeno 4 mesi prima della presumibile sessione di laurea.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studi di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta della studente".

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio per qualsiasi ragione, il Coordinatore di CICS provvede alla sua sostituzione.

Una apposita Commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti dal Regolamento.

Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto, assegnista di ricerca, dottorando o esperto esterno, che assume la funzione di correlatore.

Art.3 Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato breve costituisce una sintesi o un approfondimento di una tematica del Corso di Laurea e può avere anche carattere progettuale.

L'elaborato dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti con interlinea 1,5 e 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. L'elaborato, comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia, non dovrà superare le 30 cartelle. Per l'esposizione dello stesso alla Commissione di Laurea il candidato dispone di un tempo massimo di 10 minuti e potrà utilizzare un massimo di 10 slides.

L'elaborato, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre istituzioni e aziende, pubbliche o private, italiane o straniere.

Art.4 Commissione di Laurea

La Commissione giudicatrice della prova finale, abilitata al conferimento della Laurea, è nominata dal Coordinatore del CICS interessato ed è composta da 3 a 5 componenti effettivi tra Professori e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, anche 1 componente supplente.

I componenti effettivi, eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di laurea, devono comunicare per iscritto al Coordinatore del CICS le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono relatori o correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del CICS o da un suo delegato.

Art.5 Determinazione del voto di Laurea

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale) si ottiene come somma dei seguenti valori:

- media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento, espressa in centodecimi. Da tale media sono esclusi i voti più bassi di discipline non caratterizzanti per 18 CFU (a meno che l'esclusione non peggiori la votazione iniziale, nel qual caso la media sarà calcolata su tutti i CFU valutati senza esclusioni) e dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline, eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
- Un punteggio massimo di 3 punti nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode.

La votazione iniziale risultante dai conteggi verrà arrotondata all'intero più vicino (102,50 pari a 103, 102,49 pari a 102).

La Commissione dispone dei seguenti punteggi aggiuntivi:

- un punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale previsti in Ateneo (Erasmus+ EU/Extra-EU, Doppio titolo, PIS, Visiting) a condizione che lo studente abbia conseguito, nell'ambito dei suddetti programmi, almeno 15 CFU o abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi o al laureando che abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico o applicativo del Dipartimento.
- due punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

La votazione finale è data dalla somma della votazione iniziale, degli eventuali punteggi aggiuntivi e del punteggio espresso dalla Commissione sull'elaborato breve presentato dal candidato (da 0 a 7). Ciascun componente della Commissione esprime, in modo palese, un voto da 0 a 7, il punteggio attribuito all'elaborato è la media dei punteggi di ciascun componente. Il voto di laurea finale sarà arrotondato all'intero più vicino.

In caso di pieni voti (110/110) la Commissione può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti della Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

Art.6 Norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire nell'A.A. 2021/22 e vale solo per gli iscritti al primo anno e immatricolati prima dell'A.A. 2016-2017.